



REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 7 AGOSTO 1995

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI N. 32/1

Statuto del Comune di Trescore Cremasco (CR)

Adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute del 16 e 29 giugno 1994
con deliberazioni nn. 39 e 52.

Esecutive per decorrenza dei termini il 25 ottobre 1994.

Già pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia del 16 dicembre 1991 n. 51/12.

STATUTO**INDICE****CENNI STORICI****Capo I****Principi fondamentali**

- Art. 1 - Il Comune
- Art. 2 - Il territorio, la sede, lo stemma
- Art. 3 - I principi di azione, di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di giustizia, di associazione

Capo II**Funzioni, compiti e programmazione**

- Art. 4 - Le funzioni del Comune
- Art. 5 - Assistenza sociale
- Art. 6 - Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico
- Art. 7 - Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero
- Art. 8 - I comiti del Comune per i servizi di competenza statale
- Art. 9 - Programmazione e forme di cooperazione

Capo III**Partecipazione, diritti dei cittadini, azione popolare**

- Art. 10 - Partecipazione
- Art. 11 - Informazione e diritti dei cittadini
- Art. 12 - Tutela delle situazioni giuridiche soggettive
- Art. 13 - Libere forme associative
- Art. 14 - Organismi di partecipazione
- Art. 15 - Istanze
- Art. 16 - Petizioni
- Art. 17 - Proposte
- Art. 18 - Referendum consultivi

Capo IV**Le attribuzioni degli organi**

- Art. 19 - Organi del Comune
- Art. 20 - Il Consiglio Comunale: poteri
- Art. 21 - Le competenze del Consiglio Comunale
- Art. 22 - Gruppi consiliari
- Art. 23 - Commissioni consiliari
- Art. 24 - Diritti e poteri dei Consiglieri comunali
- Art. 25 - Dimissioni, surrogazioni e supplenza dei Consiglieri Comunali
- Art. 26 - Regolamento interno
- Art. 27 - Composizione della Giunta
- Art. 28 - Elezioni del Sindaco e della Giunta
- Art. 29 - Le competenze di Giunta
- Art. 30 - Il Sindaco: Funzione e poteri
- Art. 31 - Il Sindaco: competenze
- Art. 32 - Dimissioni, impedimenti, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco

Capo V**Ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici**

- Art. 33 - Organizzazione degli uffici e del personale
- Art. 34 - Il Segretario Comunale
- Art. 35 - I pareri
- Art. 36 - I servizi pubblici locali
- Art. 37 - Le Convenzioni
- Art. 38 - I Consorzi
- Art. 39 - Istituzioni
- Art. 40 - Accordi di programma

Art. 41 - Unione di Comuni

Capo VI**Collaborazione tra Comune e Provincia**

- Art. 42 - I principi di collaborazione
- Art. 43 - La collaborazione alla programmazione

Capo VII**Finanza e controllo di gestione**

- Art. 44 - Autonomia finanziaria
- Art. 45 - Controlli di gestione
- Art. 46 - Servizio di tesoreria
- Art. 47 - Contabilità
- Art. 48 - Verifica dell'efficienza ed efficacia
- Art. 49 - Revisione del Conto

Capo VIII**Norme finali e transitorie**

- Art. 50 - Deliberazione dello Statuto
- Art. 51 - Modifiche dello Statuto
- Art. 52 - Entrata in vigore

CENNI STORICI

Un'antica tradizione, risalente probabilmente al tardo Medioevo, collegava l'origine del territorio cremasco alla formazione del lago Gerundo dal quale sarebbe emersa l'Insula Fulcheria, centro di antichi insediamenti.

Gli studiosi hanno sostenuto opinioni differenti circa i confini e l'origine di questa Insula. Sicuramente, fin dai tempi più antichi, tutta la nostra zona fu percorsa dalle acque, incontrollate dei fiumi; il lago Gerundo, ricordato dalla tradizione, fu in realtà un insieme di aree paludose e di acquitrini interrotte da luoghi più elevati quali, appunto, l'Insula Fulcheria. La modificazione del corso dei fiumi e le opere di bonifica determinarono la scomparsa di questa area paludosa, che lasciò banchi di ghisa (la «Gera d'Adda») e i Mosi.

Per quanto riguarda i confini dell'Insula Fulcheria, nei diplomi imperiali di Federico I e di Enrico IV essa viene fatta coincidere con il territorio cremasco. La parte settentrionale di quest'isola era costituita dalla regione Vapra o Vafra, comprendente anche Trescore. Più a Nord, a partire dalla linea Mozzanica, Capralbá, Pieranica e Spino, preceduta, secondo alcuni studiosi, dalle zone intermedie di Agnadello e Pandino, si estendeva la Gera d'Adda.

I ritrovamenti archeologici nel Cremasco fanno pensare ad insediamenti risalenti a tempi remoti, in un'area in cui si alternavano boschi e paludi. Le opere di bonifica, che modificarono l'assetto del territorio, iniziarono già al tempo dei Galli, continuarono in epoca romana e si intensificarono a partire dal IX secolo per opera dei monaci benedettini.

Il nome di Trescore compare per la prima volta nel diploma censuario di Enrico VI (1192); in esso si nomina la regione Vafra e si citano i villaggi di Cremosanum, Casteletum, Trescore, Bordenacium, Quintanus. Altre notizie sulla storia di Trescore ci vengono dalle ricerche storiche compiute da Mons. Zavaglio. Nella sua opera «Terre nostre» egli spiega l'etimologia del nome «Trescore», facendolo risalire a «Tres curiae» o «Tres curtes», cioè tre corti o cascinali. Intorno ad essi si sarebbe poi sviluppato un villaggio rurale.

Mons. Zavaglio individua questi tre antichi nuclei:

- *Merlo*, da «moerulus» (fortezza), fore un luogo fortificato corrispondente alla zona occidentale in direzione Palazzo-Scannabue;
- *Tedolto*, forse la «zona dei pini» («teda» significa pino);
- *Chiusure*, con riferimento agli argini probabilmente costruiti a nord contro le acque che rifluivano nelle parti basse del paese.

Fino al XVIII secolo le vie del paese erano costituite da «Foppe», cioè fossati ampi e poco profondi che durante le piogge erano invasi dall'acqua, a causa della posizione del luogo situato vicino al Moso.

Il nome di Trescore non è stato rintracciato finora in altri documenti; non si hanno notizie di infeudazioni, di concessioni o suddivisioni territoriali che riguardino il paese; esso non possiede torri, castelli o ville legati a qualche famiglia nobile: unico, rispetto ai paesi del circondario, non era sottoposto al potere di una famiglia dominante. Questa sua condizione ha probabilmente favorito la formazione di nuclei di famiglie contadine di piccoli proprietari.

Certamente anche questa zona, come tutto il Cremasco e la Gera d'Adda, contesi da Milano e Venezia, dovette subire le conseguenze di numerosi passaggi di eserciti. Trescore seguì comunque la sorte del Cremasco, passando nel 1449 sotto la dominazione veneta. All'epoca del governo della Serenissima, nel 1580, il paese venne

sottratto alla giurisdizione del vescovo di Piacenza e unito alla nuova diocesi di Crema. Dal XIII Secolo al XVII secolo si verificarono diverse epidemie di peste; gravissima fu quella del 1630 che causò molte vittime e ridusse il valore delle case e delle terre della zona.

Durante una di queste pestilenze, probabilmente agli inizi del XVI secolo, fu costruita la chiesa di San Rocco.

Nel XVIII secolo si ebbe invece un periodo di espansione e di benessere, testimoniato dalla costruzione della Chiesa Parrocchiale, espressione anche di quella tradizione muraria che da secoli a Trescore si era affiancata alle attività agricole.

All'arrivo delle truppe napoleoniche, nel 1797, Trescore cadde sotto il dominio francese e, nel 1814, sotto quello austriaco. Tutto il Cremasco divenne così parte della provincia di Lodi-Crema con capoluogo Lodi.

Con la legge 23 novembre 1859 e la risistemazione del territorio seguita all'Unità d'Italia venne soppressa la provincia Lodi-Crema e Trescore fu aggregato, con il circondario di Crema, alla provincia di Cremona.

Il Sindaco: Giancarlo Ogliari

Capo I Principi fondamentali

Art. 1 Il Comune

1. Il Comune è Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei Servizi e degli uffici dello Stato.

3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

4. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione le funzioni da essi attribuite o delegate.

Art. 2 Il territorio, la sede, lo stemma

1. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 5,91. La circoscrizione del Comune confina a Nord con i Comuni di Torlino Vimercati e Quintano, a Sud con i Comuni di Bagnolo Cremasco e Crema, a Est con i Comuni di Casaletto Vaprio e Cremona, a Ovest con il Comune di Palazzo Pignano.

2. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum consultivo.

3. La sede del Comune è ubicata in via Carioni 13 nel palazzo civico.

Presso di essa si riuniscono la Giunta e il Consiglio.

In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

4. Il Comune ha un suo stemma e un gonfalone.

5. Nella sede comunale è ubicato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione dei provvedimenti e degli avvisi previsti per legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 3 I principi di azione, di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di giustizia, di associazione

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.

2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.

3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.

4. Promuove e assicura la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti, in conformità delle norme in materia.

5. Assicura il pieno rispetto della dignità umana ai portatori di handicap e riconosce priorità nei programmi e negli interventi pubblici in presenza di accertate gravità onde favorire la loro integrazione nella scuola, nel lavoro e nelle varie formazioni sociali mediante le modalità stabilite con atti regolamentari.

Capo II Funzioni, compiti e programmazione

Art. 4 Le funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 5 Assistenza sociale

1. Il Comune opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare attenzione agli anziani, ai minori, agli inabili e agli invalidi.

Art. 6 Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie per conservare e difendere il patrimonio naturale, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della comunità.

3. Il regolamento disciplinerà la materia.

Art. 7 Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale.

2. Incoraggia e favorisce lo sport giovanile e dilettantistico.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti e agli organismi ed associazioni.

4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti saranno disciplinati dal regolamento.

Art. 8 I compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1. Il Comune garantisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di Governo.

3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate con legge, la quale regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Art. 9 Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. Il Comune concorre alla programmazione e alla pianificazione territoriale di competenza della Provincia, anche in collaborazione con altri comuni, istituendo uno specifico consorzio ai sensi del successivo articolo.

Capo III**Partecipazione, diritti dei cittadini, azione popolare****Art. 10***Partecipazione*

1. Il Comune favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini al fine di individuare le soluzioni migliori ai problemi della comunità.

2. A tali fini:

a) assicura a tutti i cittadini, singoli o associati, il diritto all'informazione e all'accesso ai provvedimenti amministrativi;

b) garantisce la partecipazione degli interessati, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive;

c) valorizza le libere forme associative;

d) promuove organismi di partecipazione.

Art. 11*Informazione e diritti dei cittadini*

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, il Comune, con le modalità stabilite dal Regolamento, assicura alla popolazione informazioni sull'attività svolta ed in particolare sul funzionamento dei servizi, sulle condizioni ed i requisiti per accedervi, sulle caratteristiche delle prestazioni.

2. Il Comune garantisce inoltre ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande che li riguardano, con esattezza, inequivocità e completezza.

3. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno diritto di accedere, con le modalità ed i tempi stabiliti dal Regolamento, ai provvedimenti amministrativi ed eventualmente averne copia.

4. Regolamento disciplina l'accesso da parte degli Enti, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni, alle strutture ed ai servizi comunali.

Art. 12*Tutela delle situazioni giuridiche soggettive*

1. Al fine di tutelare le situazioni giuridiche soggettive il Comune comunica l'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti.

2. L'avvio del procedimento amministrativo viene altresì comunicato ad altri soggetti, diversi dai destinatari, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento stesso.

3. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazione o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di:

a) prendere visione degli atti e dei documenti amministrativi;

b) presentare memorie scritte e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, né ai procedimenti tributari.

5. Le disposizioni stesse vengono derogate ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, nel procedimento. Resta salva inoltre la facoltà dell'amministrazione di adottare provvedimenti cautelari.

6. Il Comune adotta le misure regolamentari ed organizzative idonee a garantire l'applicazione delle suddette disposizioni.

Art. 13*Libere forme associative*

1. Il Comune riconosce il valore pubblico delle attività svolte dalle associazioni di cittadini.

2. Conseguentemente, nel pieno rispetto della loro autonomia ed indipendenza, garantisce ad esse:

a) il diritto di accesso ai provvedimenti amministrativi;

b) il diritto di essere consultate prima dell'adozione di provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, che riguardino direttamente il settore nel quale operano.

3. Alle associazioni operanti senza fine di lucro il Comune potrà concedere inoltre, previa adozione di atti deliberativi che ne stabiliscano i criteri, l'uso di sale pubbliche e di attrezzature per specifiche iniziative o altre forme di agevolazione.

4. Al fine di essere ammesse ad usufruire dei diritti e delle agevolazioni sopraindicate, le associazioni interessate devono inoltrare domanda al Sindaco, allegando copia dello statuto e dell'atto costitutivo.

5. Sull'accogliibilità delle domande si pronuncia, adottando specifico atto deliberativo, la Giunta Comunale, sentito il parere della Conferenza dei Capigruppo.

Art. 14*Organismi di partecipazione*

1. Il Comune può adottare ogni iniziativa tendente a promuovere la partecipazione dei cittadini.

2. Ciò può avvenire, in particolare, convocando assemblee popolari - generali o limitate a specifiche categorie di cittadini - per discutere temi di particolare importanza.

Art. 15*Istanze*

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 16*Petizioni*

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'art. 15 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 30 giorni dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

*Art. 17
Proposte*

N. 300 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

*Art. 18
Referendum consultivi*

1. Al fine di conoscere l'opinione della cittadinanza su argomenti che ricadono sotto la podestà decisionale del Comune e che siano di particolare rilevanza, è consentito indire referendum consultivi.

2. Il referendum è indetto su richiesta:

a) del Consiglio Comunale, approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

b) del 25% dei cittadini residenti nel Comune ed aventi diritto di voto al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di richiesta.

3. La richiesta di referendum da parte del Consiglio Comunale deve essere promossa da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, mediante specifica mozione contenente in modo chiaro, incontrovertibile ed intellegibile il quesito sottoposto a referendum.

4. Non possono essere indetti referendum su attività amministrative vincolate da leggi statali, regionali o eccedenti l'esclusiva competenza locale, nonché salvo espresse previsioni di legge, sulle seguenti materie:

a) provvedimenti inerenti il compimento di atti dovuti per legge;

b) provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni;

c) provvedimenti concernenti lo stato giuridico del personale ed organizzazione degli uffici;

d) provvedimenti inerenti assunzione di mutui ed emissione di prestiti;

e) imposte, tasse, rette, tariffe;

f) bilanci preventivi o consuntivi.

5. Il consiglio Comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

**Capo IV
Le attribuzioni degli organi**

*Art. 19
Organi del Comune*

1. Gli organi del Comune, in conformità, alla Legge 8 giugno 1990, n. 142, coordinata con le integrazioni e le modifiche introdotte dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, sono:

a) il Consiglio Comunale

b) la Giunta Comunale

c) il Sindaco.

2. Il Consiglio Comunale è organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

3. La Giunta Comunale è organo di gestione e di attuazione degli indirizzi generali di governo.

4. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. È il legale rappresentante dell'Ente. È capo dell'Amministrazione e Ufficiale di governo per i servizi di competenza statale.

5. Il Sindaco e il Consiglio Comunale durano in carica

4 anni. La loro elezione, il numero dei Consiglieri, la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

*Art. 20
Il Consiglio Comunale: poteri*

1. Il Consiglio Comunale, rappresenta la collettività comunale, determina, sulla base della proposta del Sindaco, gli indirizzi generali di governo del Comune e ne controlla l'attuazione.

2. Adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto e dai Regolamenti.

3. L'esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

*Art. 21
Le competenze del Consiglio Comunale*

1. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali nonché a quelli espressamente attribuitigli da leggi statali o regionali.

a) Organizzazione istituzionale dell'Ente:

1. statuto

2. istituzione degli organismi di partecipazione, loro compiti e norme di funzionamento

3. convalida dei Consiglieri eletti

4. costituzione delle Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione

5. costituzione delle Commissioni consiliari consultive.

b) Esplicazione dell'autonomia giuridica:

1. regolamenti comunali

2. disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi

3. istituzione e ordinamento dei tributi.

c) Indirizzo dell'attività:

1. programmi generali e di settore

2. relazioni previsionali e programmatiche

3. programmi di opere pubbliche e relativi piani finanziari

4. bilanci annuali e previsionali e relative variazioni

5. piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per l'attuazione dei predetti piani urbanistici e deroghe ai piani ed ai programmi

6. pareri sulle dette materie

7. gli indirizzi da osservare dalle aziende pubbliche e dagli Enti dipendenti, sovvenzionati e sottoposti a vigilanza.

d) Organizzazione interna dell'ente:

1. ordinamento degli uffici e dei servizi

2. disciplina dello stato giuridico del personale

3. disciplina delle assunzioni del personale

4. piante organiche e loro variazioni

5. assunzione diretta dei pubblici servizi

6. concessione dei pubblici servizi

7. costituzione di istituzioni

8. costituzione di aziende speciali e loro statuti

9. indirizzi operativi per le aziende e istituzioni

10. regolamenti di organizzazione

11. affidamento a terzi di attività o servizi mediante convenzione.

e) Organizzazione esterna dell'Ente:

1. le convenzioni tra Comuni, con la Provincia e altri Enti pubblici

2. costituzione e modificazioni di consorzi ed altre forme associative e di cooperazione, Unioni di Comuni ed accordi di programma

3. definisce gli indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

f) Gestione ordinaria e straordinaria:

1. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari
2. la partecipazione a società di capitali
3. la contrazione di mutui
4. l'emissione dei prestiti obbligazionari
5. le spese che impegnino i bilanci per esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo.

g) Controllo dei risultati di gestione:

1. conti consuntivi e verifica della efficacia ed efficienza della gestione
2. elezioni del Revisore del Conto.

Art. 22

Gruppi consiliari

1. Il Regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, l'istituzione della Conferenza dei Capigruppo, la modalità di convocazione dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 23

Commissioni consiliari

1. In seno al Consiglio Comunale possono essere istituite commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione nonché commissioni permanenti con funzioni referenti e consultive, secondo le previsioni del Regolamento.

2. Il regolamento ne disciplina il numero, la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento e le attribuzioni.

3. I componenti le commissioni sono designati dai gruppi in modo da assicurare comunque la rappresentanza di ciascun gruppo.

4. Il Regolamento può prevedere altresì l'istituzione di commissioni temporanee speciali.

Art. 24

Diritti, poteri e obblighi dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende, istituzioni o Enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonché tutti gli atti pubblici utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

2. I Consiglieri comunali hanno diritto di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interpellanze, interrogazioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Il Sindaco o gli assessori da esso delegato debbono rispondere entro 30 giorni.

Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono definite dal Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali.

3. Un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune può richiedere al Sindaco la convocazione del Consiglio Comunale indicando i motivi e le questioni alla base della richiesta.

4. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposte al controllo e alla vigilanza dei relativi Comuni.

Art. 25

Dimissioni, surrogazioni e supplenza dei Consiglieri Comunali

1. Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto e sino all'esaurimento della lista stessa.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo ai rispettivi consigli e nei modi di cui al Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali.

Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

3. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata dai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990 n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza termina con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del Comma 1 del presente articolo.

Art. 26

Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute in un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del Regolamento.

Art. 27

Composizione della Giunta

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede, e da due Assessori.

2. Possono essere eletti alla carica di Assessore oltre che i Consiglieri Comunali, anche cittadini di chiara esperienza tecnica e professionale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, secondo le leggi vigenti.

3. Non possono altresì far parte della Giunta, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

4. Agli assessori è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposte al controllo e alla vigilanza dei relativi Comuni.

Art. 28

Elezioni del Sindaco e della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni di legge, e diviene membro del Consiglio Comunale con diritto di voto.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

4. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.

5. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la

mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

6. La prima convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco neoeletto entro 10 giorni dalla sua proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 gg.

7. Le dimissioni dei singoli assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta utile unitamente alla nomina del nuovo Assessore in sostituzione del dimissionario.

Art. 29

Le competenze di Giunta

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali. Svolge attività propositiva e di impulso verso il Consiglio.

2. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze di legge o statutarie, del Sindaco, del Segretario comunale o dei funzionari.

3. La Giunta riferisce almeno una volta all'anno al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 30

Il Sindaco: funzione e poteri

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.

2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.

3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi secondo e terzo il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

5. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio ed entro i termini di legge, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 48 della L. 8 giugno 1990 n. 142.

6. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 51 della legge 8 giugno 1990 n. 142 nonché dallo Statuto e Regolamento Comunale.

Art. 31

Il Sindaco: competenze

1. Il Sindaco, in qualità di organo responsabile dell'Amministrazione del Comune:

b) controlla il funzionamento collegiale della Giunta e la collaborazione della stessa nell'attuazione degli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco e approvati dal Consiglio Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;

c) nomina il vicesindaco che sostituirà il Sindaco o in caso di impedimento temporaneo o di assenza, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge; delega un Assessore o Consigliere, in caso di sua impossibilità, a rappresentarlo nei vari organi.

2. Il Sindaco esplica le funzioni che gli sono attribuite dalla legge quale Ufficiale di Governo.

3. Al Sindaco è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo e alla vigilanza dei relativi comuni.

Art. 32

Dimissioni, impedimenti, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché delle rispettive giunte.

Capo V

Ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici

Art. 33

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Compete al Consiglio Comunale:

a) approvare la pianta organica del personale in base ai criteri di efficienza e razionalizzazione dei costi e con predeterminazione dei carichi di lavoro;

b) approvare il regolamento organico del personale che deve disciplinare le modalità di accesso del rapporto di impiego, le cause di cessazione e le garanzie dei dipendenti relative all'esercizio dei diritti fondamentali;

c) approvare il regolamento per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

2. Tali atti e tutta l'attività relativa all'organizzazione degli uffici e del personale si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di verifica dei risultati della gestione alle direttive generali impartite spettano agli organi di governo mentre la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione delle risorse umane, strumentali e di controllo è attribuita al Segretario Comunale e ai funzionari responsabili.

3. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne ed alto contenuto di professionalità di cui all'art. 2229 del Codice Civile oppure di altro valore in base all'art. 2222 dello stesso Codice.

4. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati da accordi collettivi nazionali di lavoro, stipulati in base alla vigente normativa.

5. È istituita la Commissione di disciplina, composta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede, dal Segretario comunale e da un dipendente designato dal personale dell'Ente, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 34

Il Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario statale, iscritto in apposito albo nazionale territorialmente articolato.

2. La legge dello Stato regola l'intera materia relativa al Segretario comunale.

3. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, sovrintende e coordina lo svolgimento dell'attività degli uffici, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio curando la redazione dei prescritti verbali.

4. Il Segretario ha la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi politici dell'Ente e adotta, con le modalità del regolamento per

il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni, le determinazioni di competenza e che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

In particolare:

a) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici, l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro nonché l'orario di servizio, informandone le Organizzazioni Sindacali;

b) adotta gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori secondo quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro;

c) coordina le attività dei responsabili dei procedimenti individuali in base alla Legge 7 agosto 1990 n. 241;

d) richiede direttamente pareri agli organi consultivi dell'Amministrazione;

e) esercita poteri di spesa per quanto di competenza, nonché poteri di gestione inerenti alla attuazione dei progetti predisposti dagli organi di governo.

È data facoltà al Segretario conferire la competenza per particolari determinazioni ai dipendenti apicali che li ricoprono posti in pianta organica per il cui accesso dall'esterno è previsto il possesso del diploma di laurea.

5. Spettano inoltre al Segretario la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità sulle procedure d'appalto e di concorso, e, con le modalità stabilite dal Regolamento, la stipulazione dei contratti.

6. Qualora il Segretario risulti parte contraente nella stipula di un contratto il medesimo deve essere rogato da un notaio designato dall'Amministrazione.

7. Il Segretario è direttamente responsabile, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

Art. 35

I pareri

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, all'addetto all'ufficio interessato nonché al responsabile della ragioneria.

2. Tali pareri preliminari sono fatti proprio dal Segretario comunale che ne risponde nei limiti delle sue competenze.

3. Il Segretario, infine, esprime il parere complessivo sulle proposte di deliberazione, sotto il profilo della legittimità dell'atto.

4. Il parere sulla legittimità della deliberazione deve essere espresso dal Segretario anche quando è direttamente interessato, incombendo solo l'obbligo di astenersi dal partecipare alla discussione dell'oggetto.

Art. 36

I servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione di servizi pubblici che abbiano per oggetto l'attività rivolta a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge:

3. Il Comune può gestire i servizi pubblici oltre che in economia, attraverso le seguenti forme di gestione:

a) convenzioni apposite tra Comune e Provincia oppure con altri Comuni;

b) consorzi appositi tra Comune e Provincia oppure con altri Comuni;

c) istituzioni per la gestione di servizi sociali.

4. Le decisioni sulle modalità di gestione dei servizi pubblici spettano sempre al Consiglio Comunale.

Art. 37

Le Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e

servizi determinati, il Comune può stipulare con altri Comuni oppure con la Provincia, apposita convenzione.

2. La convenzione deve stabilire i fini, la durata, la forma di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato o la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria, previa statuizione di un disciplinare tipo.

Art. 38

I Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi, per la programmazione e la pianificazione territoriale di propria competenza, il Comune può costituire un Consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto compatibili. Al Consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2. Al tal fine il Consiglio approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una convenzione ai sensi dell'art. 40, unitamente allo statuto del Consorzio.

3. Analoga deliberazione sarà adottata dagli altri Comuni aderenti al Consorzio.

4. In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione, agli Enti aderenti, degli atti fondamentali del Consorzio.

5. L'Assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli Enti associati nella persona del Sindaco o di un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

6. L'Assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

7. Tra gli stessi Comuni e Province non può essere costituito più di un Consorzio.

8. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di Consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi; la stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.

Art. 39

Istituzioni

1. L'Istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

2. Organi dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

3. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione, in numero di quattro, sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio Comunale; per i componenti il Consiglio di Amministrazione il voto è limitato ad una preferenza.

4. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, ha potere di revoca dagli Amministratori.

5. Le incompatibilità, le modalità di funzionamento degli organi, le finalità e gli indirizzi della Istituzione nonché gli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, sono stabiliti dal Regolamento istitutivo dell'Istituzione stessa.

6. L'Istituzione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti; all'Istituzione è esteso il controllo del revisore del Conto del Comune.

Art. 40

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di inter-

vento o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, può essere definito un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il funzionamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'iniziativa è assunta dal soggetto pubblico che ha l'interesse primario o prevalente sull'opera o sull'intervento.

3. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

4. Per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

5. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Presidente della Regione o del Presidente della Provincia o del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.

6. Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia o dal Sindaco e composto da rappresentanti degli Enti locali interessati, nonché dal Commissario del Governo nella regione o dal Prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o Enti pubblici nazionali.

8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle Regioni, delle Province o dei Comuni.

Art. 41

Unione di Comuni

1. In previsione di una fusione con uno o più Comuni vicini, appartenenti alla stessa Provincia, ciascuno con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, può essere costituita una Unione di Comuni per l'esercizio di una pluralità di funzioni e servizi.

2. Può anche far parte dell'Unione un solo Comune con popolazione fra i 5.000 e i 10.000 abitanti.

3. L'atto costitutivo ed il Regolamento dell'Unione sono approvati con unica deliberazione dei singoli Consigli Comunali, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4. Sono organi dell'Unione il Consiglio, la Giunta ed il Presidente, che sono eletti secondo le norme di legge relative ai Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'Unione. Il Regolamento può prevedere che il Consiglio sia espressione dei Comuni partecipanti all'Unione e ne disciplina le forme.

5. Il Regolamento dell'Unione contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'Unione ed ai rapporti finanziari con i Comuni.

6. Entro dieci anni dalla costituzione dell'Unione deve procedersi alla fusione, a norma dell'art. 11 della Legge 8 giugno 1990, n. 142. In tal caso, qualora la legge regionale lo preveda, sarà istituito il Municipio secondo quanto previsto dall'art. 12 della Legge 8 giugno 1990, n. 142. Qualora non si provenga alla fusione, l'Unione è sciolta.

7. All'Unione di Comuni competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi dalla stessa gestiti.

8. Le Regioni promuovono le Unioni di Comuni ed a tal fine provvedono alla erogazione di contributi aggiuntivi a quelli normalmente previsti per i singoli Comuni.

9. In caso di erogazione di contributi aggiuntivi, dopo dieci anni dalla costituzione l'Unione di Comuni viene costituita in Comune con legge regionale, qualora la fusione non sia stata deliberata prima di tale termine su richiesta dei Comuni dell'Unione.

Capo VI

Collaborazione tra Comune e Provincia

Art. 42

I principi di collaborazione

1. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e della Provincia al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile della propria comunità.

2. Il Comune e la Provincia, congiuntamente, concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Il Comune con la collaborazione della Provincia può - ove lo ritenga utile e necessario - sulla base di programmi della Provincia stessa, attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultracomunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

4. Per la gestione di tali attività ed opere il Comune d'intesa con la Provincia può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente Statuto.

Art. 43

La collaborazione alla programmazione

1. Il Comune può formulare annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, delle motivate proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza della legge regionale.

2. Le proposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento.

Capo VII

Finanza e controllo di gestione

Art. 44

Autonomia finanziaria

1. L'autonomia finanziaria riconosciuta al Comune si esercita in attuazione di specifiche norme di legge.

2. Gli Amministratori del Comune acquisiscono ed utilizzano le risorse razionalmente ed efficientemente, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio Comunale.

3. Le attività del Comune sono svolte secondo criteri di produttività, economicità ed efficienza.

Art. 45

Controlli di gestione

1. Sulle attività del Comune si esercitano i controlli finanziari ed economici.

2. Il controllo finanziario ha come fine il riscontro dell'equilibrio finanziario della gestione ed il rispetto dei limiti di spesa previsti dal bilancio.

3. Il controllo economico ha come fine la valutazione dell'efficienza della spesa ed è strumento di verifica dell'andamento gestionale.

4. Per i controlli finanziari ed economici la Giunta ed il Consiglio Comunale si avvalgono del Revisore del Conto oltre che del Segretario Comunale.

*Art. 46
Servizio di tesoreria*

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che provvede:
a) alle riscossioni di tutte le entrate di partenza comunale versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) al pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti dello stanziamento di bilancio e dei fondi di cassa disponibili.

2. I rapporti tra il Comune ed il tesoriere sono regolati dal Regolamento di contabilità di cui all'art. 59, comma 1, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. L'incarico di tesoriere è incompatibile con quello di dipendente. Il tesoriere non può essere parente o affine entro il secondo grado del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri comunali, del Segretario comunale.

*Art. 47
Contabilità*

1. La contabilità ha per oggetto la rilevazione dei costi del personale, dei beni e servizi, degli interessi passivi e delle spese aventi corrispondente entrata con vincolo di destinazione attribuiti ai singoli centri di costo.

2. La Giunta Comunale determina il piano dei centri di costo ed emana proposte direttive per la raccolta, la elaborazione e la rilevazione dei costi.

3. Il responsabile del servizio, sotto la direzione del Segretario, effettua la valutazione dei progetti da realizzarsi ed accerta la relativa corrispondenza al programma nonché ai tempi tecnici di realizzazione del singolo progetto rispetto a quelli programmati.

*Art. 48
Verifica dell'efficienza ed efficacia*

1. Al fine di consentire valutazioni di efficienza ed efficacia dei servizi svolti e di consentire confronti con realtà omogenee la Giunta determina a consuntivo gli indici di efficienza e di efficacia relativi ai servizi.

2. In caso di difformità dei dati relativi rispetto a quelli di realtà omogenee la Giunta è tenuta a comunicare al Consiglio i provvedimenti adottati per il ripristino della conformità.

*Art. 49
Revisore del Conto*

1. Il Consiglio Comunale provvede a maggioranza dei Consiglieri assegnati, alla nomina del Revisore del Conto, scelto tra i professionisti iscritti all'Albo dei Ragionieri o all'Ordine dei Dottori Commercialisti ovvero al Ruolo dei Revisori ufficiali dei conti.

2. Il Revisore del Conto dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.

3. Non è eleggibile alla carica di Revisore del Conto:
a) chi è stato Amministratore del Comune nell'ultimo triennio;

b) chi ha rapporti di prestazione d'opera retribuibile col Comune o con le Aziende o Istituzioni soggette al controllo del Comune;

c) chi è parente o affine entro il 4° grado con i membri della Giunta o del Consiglio o degli Amministratori delle Aziende o Istituzioni controllate dal Comune;

d) l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

4. Le cause di incompatibilità alla carica di Revisore del Conto, possono essere fatte valere da chiunque vi abbia interesse.

5. L'incompatibilità cessa qualora entro 15 giorni dalla contestazione il professionista provveda a far cessare

la causa. Diversamente il Consiglio Comunale, con provvedimento motivato, dichiara la sussistenza della incompatibilità e revoca l'incarico di Revisione del Conto.

6. Il Revisore del Conto provvede:

a) a collaborare con il Consiglio Comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo;

b) a controllare l'amministrazione del Comune, ad accertare la regolare tenuta della contabilità, a verificare che alle risultanze di questa corrispondono il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;

c) ad accertare che tutte le appostazioni del bilancio e del conto consuntivo siano state determinate in conformità alle vigenti norme di legge ed al Regolamento di contabilità;

d) a controllare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza di valori o titoli di proprietà; le risultanze delle verifiche trimestrali sono trasmesse entro 10 giorni al Sindaco ed al Segretario, i quali possono chiedere al Revisore del Conto chiarimenti ed ulteriori informazioni;

e) a presentare relazione scritta alla Giunta Comunale, nel luglio di ogni anno, sull'andamento della gestione, formulando proposte tendenti al miglioramento dei risultati ed a una maggior efficienza, produttività ed economicità della gestione;

f) a presentare relazione scritta alla Giunta entro il 30 settembre di ogni anno sull'andamento del bilancio di competenza nonché sulla realizzazione dei residui;

g) a formulare proposte atte a prevenire eventuali disavanzi di gestione.

7. Il Revisore è responsabile della verità delle attestazioni rilasciate e deve adempiere al suo dovere con la diligenza del mandatario (art. 1710 del Codice Civile).

8. Può, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, tramite il Segretario Comunale, procedere ad atti di controllo; ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale, dandone comunicazione al Sindaco, al Segretario Comunale ed ai Capigruppi Consiliari; il Sindaco è in tal caso tenuto a riunire il Consiglio Comunale entro il termine di venti giorni.

9. Nell'ambito dell'esercizio delle attribuzioni di impulso e proposte il Revisore può:

a) suggerire parametri e metodi per migliorare le forme di controllo economico della gestione;

b) dare valutazioni e giudizi sulla scelta delle fonti ipotizzate per la copertura finanziaria delle spese di investimento e sulla struttura dei piani finanziari;

c) dare valutazioni circa le modalità di calcolo delle tariffe dei servizi.

10. Gli accertamenti ed i rilievi del Revisore devono essere registrati in un apposito libro dei verbali.

11. Il Revisore del Conto cessa dall'incarico per dimissioni, morte, decadenza o revoca. La revoca è pronunciata dal Consiglio Comunale solo per giusta causa o per incompatibilità.

**Capo VIII
Norme finali e transitorie**

*Art. 50
Deliberazione dello Statuto*

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

2. Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

*Art. 51
Modifiche dello Statuto*

1. Le disposizioni relative all'approvazione si applicano anche alle modifiche statutarie.

2. Le modifiche allo Statuto possono essere proposte al Consiglio dalla Giunta o da 1/3 dei consiglieri assegnati.

Il Sindaco cura l'invio a tutti i Consiglieri delle proposte di modifica e dei relativi allegati almeno 30 giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.

Art. 52

Entrata in vigore

1. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regionale.

2. Con l'entrata in vigore dello Statuto cessa l'applicazione delle norme di cui all'articolo 59, comma 2, della Legge 142/90.

3. Fino all'adozione dei Regolamenti previsti dalla Legge 142/90 e dallo statuto (esclusi il Regolamento di contabilità ed il Regolamento per la disciplina dei contratti) restano in vigore le norme dei Regolamenti adottati dal Comune secondo la precedente legislazione, purché risultino compatibili con quanto dispone la Legge 142/90 e lo Statuto.